

FIDICOMTUR

Società cooperativa di garanzia fidi per le piccole e medie imprese

REGOLAMENTO

Art.1 Premesse

Le norme di cui agli articoli seguenti costituiscono il regolamento di attuazione dello statuto della Fidicomtur costituita il giorno 8 gennaio 1979.

Art.2 Accordi e convenzioni

Il Consiglio di amministrazione stipulerà convenzioni, con Istituti di Credito e con altri soggetti operanti nel settore finanziario oltre che con Asconfidi Lombardia, al fine di agevolare le operazioni creditizie offerte ai soci, qualunque forma tecnica esse assumano, consentendo agli operatori economici di beneficiare di condizioni di maggior favore rispetto a quelle generali di mercato.

Art.3 Valore della garanzia

La cooperativa potrà rilasciare la propria fidejussione nelle seguenti misure:

- all'Istituto convenzionato, con cui ha perfezionato l'operazione, per un importo di norma pari al 50% dell'ammontare del finanziamento erogato;
- ad Asconfidi Lombardia una controgaranzia di norma per un importo pari al 50% del rischio da quest'ultima assunto a valere su erogazioni effettuate in convenzione.

Eventuali deroghe al limite sopraindicato dovranno essere esplicitamente deliberate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione salvo accordi già predeterminati.

Art.4 Durata della garanzia

La Cooperativa interviene, per una durata non superiore a 96 mesi, ad assistere operazioni con la propria garanzia o controgaranzia, salvo eventuali deroghe da deliberare di volta in volta, di concerto con la disponibilità dichiarata dai soggetti indicati al precedente articolo 3.

Art.5 Quota sociale

Le imprese, aspiranti soci, devono presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente tutti i dati previsti da apposito modello predisposto, sul quale sarà indicato l'impegno di sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Ai sensi del comma 13, art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269 la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20% del capitale sociale.

Art.6 Istruttoria

L'operatore economico che desidera ottenere finanziamenti od altre operazioni finanziarie garantite o controgarantite dalla Cooperativa, deve presentare domanda su appositi modelli. L'attività di istruttoria è svolta dalla Cooperativa, la quale potrà richiedere ogni documento o informazione utile per la corretta valutazione delle domande.

Art.7 Quota

Per ottenere la garanzia o controgaranzia della Cooperativa l'impresa dovrà possedere una quota sociale non inferiore al:

- 3% dell'ammontare dell'operazione richiesta e dei residui di eventuali operazioni già in corso, fermo restando il minimale previsto dall'art.5 se trattasi di operazioni di finanziamento;
- 2% dell'ammontare dell'operazione richiesta e dei residui di eventuali operazioni già in corso, fermo restando il minimale previsto dall'art. 5 se trattasi di operazioni di castelletto – anticipo fatture od altre forme di autoliquidante.

Nel caso in cui, un'impresa già socia, dovesse possedere una quota non sufficiente, dovrà sottoscrivere e versare una somma integrativa, multipla di € 50,00 e arrotondata per eccesso nel caso di frazioni, che, sommata a quanto già posseduto, raggiunga il valore di quota corrispondente al rapporto percentuale sopra indicato.

Eventuali deroghe saranno valutate caso per caso dal Consiglio di Amministrazione.

Art.8 Spese e commissioni

All'atto della presentazione delle domande per le quali viene richiesta una garanzia o controgaranzia della Cooperativa l'operatore, socio o non socio, è tenuto a versare una spesa di istruttoria di € 50,00 che, indipendentemente dall'esito della stessa, non sarà rimborsabile.

All'atto dell'erogazione, in un'unica soluzione, gli stessi verseranno una commissione fidejussoria da computarsi secondo le seguenti regole:

Finanziamenti chirografari:

- una percentuale dello 0,80% per anno o frazione di anno di durata della garanzia rilasciata, calcolata sul valore nominale del finanziamento ottenuto, alla quale si aggiunge una quota fissa di € 100,00.

Finanziamenti ipotecari o con garanzie reali:

- una percentuale dello 0,70% per anno o frazione di anno di durata della garanzia rilasciata, calcolata sul valore nominale del finanziamento ottenuto, alla quale si aggiunge una quota fissa di € 100,00.

Aperture di credito in c/c - castelletto – anticipo fatture o altre forme autoliquidanti (con eventuali possibilità di rinnovi annuali):

- una percentuale fissa dell'1%, calcolata sul valore deliberato, da versare anche ad ogni eventuale rinnovo, alla quale si aggiunge una quota fissa di € 100,00.

Le commissioni calcolate saranno versate in un'unica soluzione ed anche in caso di estinzione anticipata del debito non saranno restituite nemmeno parzialmente

Art.9 Deposito cauzionale

La cooperativa, ricorrendone i requisiti di legge, come previsto dall'art. 6 dello statuto, potrà rilasciare garanzie e controgaranzie anche a favore di operatori non soci, secondo modalità e limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Potrà inoltre svolgere tutte le attività previste dall'art. 13 del D.L. 269/2003 ed eventuali altre leggi e normative che regolamentano e/o regolamenteranno l'attività dei confidi.

Per le operazioni finanziarie assistite da garanzia nei confronti di soggetti non soci verrà richiesto, a questi ultimi, di versare un deposito cauzionale infruttifero nella misura del 3% calcolato sul valore della linea di credito erogata.

L'eventuale deposito cauzionale, anche quello detenuto e versato in data antecedente all'1 gennaio 2006 dai soci della Cooperativa, sarà rimborsato, su richiesta scritta dell'operatore, soltanto alla conferma dell'avvenuta regolare estinzione di tutte le operazioni garantite.

Art.10 Insolvenza

Nel caso di insolvenza la Cooperativa incamererà, sino alla concorrenza dell'importo che sarà tenuta a pagare in qualità di garante, il deposito cauzionale e, dopo l'esclusione da socio, la quota sociale.

Nel caso in cui, a seguito di una transazione avvenuta tra l'Istituto di Credito e il debitore principale che preveda il pagamento parziale del debito, la Cooperativa potrà incamerare quanto versato dal socio debitore a titolo di quota o di deposito cauzionale fino alla concorrenza dell'importo addebitato dall'Istituto di Credito alla Cooperativa. Eventuali differenze a favore del socio saranno messe a disposizione dell'interessato al termine della procedura di esclusione.

Tale procedura vale anche in presenza del preventivo benessere della Cooperativa alla transazione.

Art.11 Comunicazione esiti

L'esito delle richieste di prestazione della garanzia o controgaranzia deve essere fornita agli operatori richiedenti con comunicazione scritta. In caso di non accoglimento della richiesta di garanzia o controgaranzia, l'operatore potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, al Consiglio di Amministrazione, la cui decisione dovrà considerarsi definitiva.

In nessun caso il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire notizie in relazione al mancato accoglimento della richiesta.

Art.12 Esclusione da socio

L'esclusione del socio, per i motivi previsti dall'art. 14 dello Statuto o per inadempienza, anche temporanea, potrà determinare, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'incameramento totale o parziale degli importi degli eventuali depositi cauzionali versati e della quota sociale.

Art.13 Obbligo di riservatezza

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio ed è fatto loro divieto di portare a conoscenza degli operatori i commenti preparatori e le discussioni che hanno concorso alla valutazione della richiesta.

Lo stesso divieto si deve intendere esteso ai dipendenti ed ai collaboratori della Cooperativa.

Art.14 Conflitto d'interessi

Gli amministratori dovranno astenersi dal votare deliberazioni che li riguardino personalmente, che riguardino parenti od affini entro il secondo grado o imprese direttamente od indirettamente a loro riferibili.

Art.15 Rimando allo Statuto

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vale quanto stabilito dallo Statuto Sociale e dalle consuetudini locali nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione. I beneficiari delle prestazioni della cooperativa dichiarano per iscritto di conoscere lo Statuto Sociale ed il presente regolamento.

Art.16 Modifica del Regolamento

Ogni modifica od integrazione delle norme del presente Regolamento dovrà essere predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi dell'art. 2521 cod.civ.